

"REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA, LA DETENZIONE, IL BENESSERE DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE E PER UNA MIGLIORE CONVIVENZA DI ESSI CON LA COLLETTIVITA' UMANA"

TITOLO I - I PRINCIPI

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento riguarda la promozione del benessere, del rispetto, della tutela e della salute degli animali, anche in funzione della garanzia della salute e igiene pubblica e ambientale, attraverso azioni che favoriscano e diffondano i principi di corretta convivenza con la specie umana e che condannino atti di crudeltà, maltrattamento e abbandono degli stessi.

Art. 2 -Principi e finalità

1. Il Comune di San Mauro Torinese individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e, in particolare, verso le specie più deboli, quale elemento fondamentale e indispensabile di una morale biocentrica e ambientalista, espressione di elevato livello sociale e culturale.
2. Il Comune di San Mauro Torinese, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle leggi, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente.
3. Il Comune di San Mauro Torinese, in accordo con la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'UNESCO a Parigi, e con la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo del 1987, riconosce alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.
4. Il Comune di San Mauro Torinese, riconoscendo il fondamentale ruolo che l'informazione e la formazione del cittadino rivestono nel raggiungimento di tale obiettivo, promuove l'informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza attraverso campagne educative e pubblicazioni intese ad aumentare la conoscenza degli animali urbanizzati e delle loro abitudini per una giusta e sana convivenza fra specie umana e fauna urbana.
5. Il Comune di San Mauro Torinese, con l'intento di permettere la corretta convivenza fra specie umana ed animale, promuove e sostiene iniziative ed interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici ed etologici che interessano le popolazioni animali ivi esistenti.
6. Il Comune di San Mauro Torinese, al fine di preservare gli ecosistemi, nel pianificare modifiche degli assetti del territorio, terrà conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.
7. Il Comune di San Mauro Torinese, ritenendo che il rapporto con gli animali concorra al pieno sviluppo della persona umana, contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori di animali. Contrasta altresì ogni comportamento finalizzato ad impedire la presenza di animali all'interno del nucleo familiare e qualsiasi atto che ostacoli la serena convivenza fra la specie umana e quella animale.

8. Il Comune di San Mauro Torinese, riconosce la libertà di ogni individuo, in forma singola o associata, di esercitare le attività connesse all'accudimento e alla cura degli animali, quale strumento che favorisce lo sviluppo della personalità, la convivenza nella diversità e la socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.
9. Il Comune di San Mauro Torinese, in quanto soggetto pubblico deputato in via generale alla protezione degli animali sul proprio territorio, può, a tal fine, ricorrere a tutte le risorse disponibili, comprese le associazioni di volontariato, le guardie zoofile o soggetti a tale scopo individuati.
10. Il Comune di San Mauro Torinese promuove, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati, attività didattico-culturali rivolte a favorire la conoscenza e il rispetto degli animali nonché il principio della convivenza con gli stessi. Valorizza ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto ed alla difesa degli animali.
11. Il Comune di San Mauro Torinese, allo scopo di favorire l'affidamento degli animali che vivono in stato di cattività presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate ad incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo.
12. Il Comune di San Mauro Torinese ritiene importante l'attuazione di progetti di educazione sanitaria presso le scuole, in collaborazione con le associazioni animaliste e con il Servizio Veterinario, che favoriscano la corretta conoscenza e tutela delle specie animali.

Art. 3 – Fonti normative

1. Costituiscono fonti normative di riferimento:
 - il D.P.R. 08.02.1954 n. 320: Regolamento di Polizia Veterinaria;
 - la Convenzione di Washington ratificata con legge 19 dicembre 1975, n.874;
 - DPR del 31.3.79 (combinato disposto con l'art. 27, comma 1 , lettera L del DPR 616/ del 24.7.1977) che delega al Comune le funzioni in merito alla protezione degli animali e del patrimonio zootecnico;
 - Convenzione di Berna del 19.9.1979: Conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa;
 - la Legge Regionale 28.10.1986 n. 43: Norme sulla detenzione, l'allevamento e il commercio di animali esotici;
 - la Legge Quadro n. 281 del 14.08.1991 in materia di animali di affezione e prevenzione dal randagismo;
 - Legge 150 del 7.2.1992 e successive integrazioni e modifiche;
 - la Legge 11 febbraio 1992 n.157: Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;
 - D.Lgs 116/92 relativo alla protezione degli animali da sperimentazione;
 - la Legge Regionale n. 34 del 26.9.1993: Tutela e controllo degli animali da affezione;
 - il Regolamento di attuazione emanato con D.P.G.R. n. 4359 dell'11.11.1993 recante criteri per l'attuazione della L.R. Tutela e controllo degli animali d'affezione;
 - la Legge 22.11.1993 n. 473: Nuove norme contro il maltrattamento degli animali;
 - D.M 19.4.96 e successive modifiche e integrazioni: Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo;
 - Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e s. m. i.;
 - la Legge Regionale n. 18 del 19.07.2004, modificata e integrata dalla Legge regionale 4/07/2005, n. 9: Istituzione dell'anagrafe canina;

- la Legge 20.07.2004 n. 189 modificata e integrata dal Dlgs 15/03/2010: Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate;
- il Regolamento CE 1/2005 sul trasporto degli animali e successive integrazioni;
- Il DM 2/11/2006 concernente l'individuazione delle associazioni e degli enti affidatari di animali oggetto di confisca;
- Il decreto del Ministero degli Interni 23/03/2007 circa le modalità di coordinamento delle Forze di polizia allo scopo di prevenire e contrastare gli illeciti penali commessi ai danni di animali;
- Il Trattato di Lisbona del 13/12/2007 ratificato in Italia nella Legge 130/2008 che introduce il concetto di animale come essere senziente;
- Legge regionale 4/11/2009, n. 27 - Disciplina del rapporto persone-cani per la prevenzione della salute pubblica e del benessere animale
- Legge 4 novembre 2010, n. 201 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia;
- la legge 120/2010 che introduce l'obbligo di assistenza agli animali vittime di incidenti stradali;
- il D. Lgs. 4/03/2014, n.26 attuazione della direttiva n.2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici;
- I Regolamenti Comunali vigenti.
- Deliberazione della Giunta Regionale 18/04/2016, n. 24-3177 - Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)
- Legge regionale 18/02/2010, n. 11 - Norme in materia di pet-therapy - terapia assistita con animali

Art. 4 - Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente sul territorio comunale, vigilando a mezzo degli organi competenti sui maltrattamenti, sugli atti di crudeltà e sull'abbandono degli animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. Al Sindaco, in base al DPR 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.
3. Il Sindaco, ai sensi della Legge 14 agosto 1991, n.281 e s.m.i., è responsabile della tutela degli animali d'affezione presenti allo stato libero nel territorio e nelle strutture di ricovero e dell'espressione del consenso informato relativamente all'applicazione di terapie medico-veterinarie nonché al ricorso all'eutanasia per gli animali dei quali è giuridicamente responsabile, quando necessaria o prevista dalla legge.
4. Il Sindaco, per motivi di sanità e sicurezza pubblica, può disporre provvedimenti straordinari per la gestione delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.

Art. 5 – Consulta animalista

1. E' istituita la consulta animalista. Fanno parte della consulta animalista un rappresentante di ciascuna delle associazioni animaliste che operano nel territorio del Comune di San Mauro Torinese e regolarmente iscritte al registro delle associazioni istituito presso il Comune di San Mauro

Torinese e/o presso la Regione Piemonte. Le associazioni che intendono indicare un loro rappresentante all'interno della consulta, devono presentare istanza al Comune di San Mauro. La consulta animalista viene istituita con determina dirigenziale. L'inserimento, la sostituzione e la cancellazione dei rappresentanti ed il rinnovo della consulta avviene mediante determina dirigenziale del settore competente.

2. La consulta eleggerà un presidente ed un vicepresidente che rimangono in carica per il mandato della consulta a meno di dimissioni volontarie dalla carica.
3. L'organo si dovrà dotare di domicilio elettronico in indirizzo P.E.C. in modo da velocizzare le comunicazioni ufficiali tra l'organo e gli uffici pubblici.

Art. 6 -Diritti degli animali

1. Il Comune di San Mauro Torinese si adopera a diffondere e promuovere la tutela dei diritti attribuiti agli animali dalle leggi vigenti, denunciando e perseguendo ogni manifestazione di maltrattamento, crudeltà e abbandono verso gli stessi.

TITOLO II DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 7 -Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, la definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione e non ed a tutte le specie domestiche e selvatiche di vertebrati ed invertebrati tenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o di semilibertà, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale e, quindi, comprese nel Patrimonio indisponibile dello Stato.
2. Sono definiti animali d'affezione, in conformità alla L. 14 agosto 1991 n° 281 e s.m.i. e alla Convenzione europea di Strasburgo per la protezione degli animali da compagnia, del 13 novembre 1987, ratificata con Legge 4 novembre 2010 n. 201 e all'Accordo Stato-Regioni sulle disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy del 6 febbraio 2003", tutti gli animali domestici che vivono con l'uomo, stabilmente o temporaneamente, a scopo di compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, ivi inclusi gli animali destinati a svolgere attività utili allo stesso. Fatto salvo il rispetto della normativa nazionale e internazionale in materia di animali a rischio di estinzione e delle Leggi n. 150 del 7.2.1992 (e relativo D.M. attuativo) e n. 213 del 3.7.2003, in materia di animali pericolosi di cui è vietata la detenzione, vengono altresì compresi tra gli animali d'affezione o da compagnia quei soggetti appartenenti a specie animali solitamente definite "non convenzionali", come gli animali esotici, ma tenuti per le sopraccitate finalità. Gli animali appartenenti a specie selvatiche non sono considerati animali d'affezione, anche se detenuti in cattività, e ne deve essere scoraggiata la detenzione.

Art. 8 - Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente Regolamento riguardano tutte le specie di animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente nel territorio del Comune di San Mauro Torinese.
2. Sono fatte salve le norme contenute nella legislazione speciale.

Art. 9 - Esclusioni.

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
 - a) agli animali di allevamento per le attività già regolamentate;
 - b) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
 - c) alle attività di disinfestazione e derattizzazione e a tutte le attività imposte da emergenza di carattere igienico-sanitario e di tutela dell'incolumità pubblica a condizione che siano svolte in osservanza delle normative di settore.

TITOLO III DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 10 – Strutture preposte alla tutela degli animali

1. La Città, tramite propri uffici, la Polizia Municipale e le altre Forze dell'Ordine, controlla il rispetto dei diritti degli animali, attua l'attività conseguente alle politiche per i diritti degli stessi e vigila sulla attuazione del presente Regolamento, oltre che sul rispetto della normativa vigente in materia di benessere animale.
2. Per lo svolgimento delle proprie attività di controllo gli uffici preposti operano in collaborazione con le autorità sanitarie e di polizia urbana. Per la realizzazione dei propri programmi gli stessi collaborano, oltre che con le altre strutture comunali, con i Servizi Veterinari dell'Azienda Sanitaria Locale, con l'Ordine di Medici Veterinari competente per il territorio, con le Istituzioni Provinciali e Regionali, e ogni altra struttura possa essere coinvolta.
3. Gli uffici comunali possono avvalersi, nell'espletamento delle proprie funzioni, della consulenza di personale esterno quali esperti e/o professionisti e delle associazioni animaliste. A detti uffici inoltre, competono le relazioni con il pubblico e la promozione della divulgazione dei servizi offerti dal Comune di San Mauro Torinese nel settore della tutela ed assistenza agli animali.

Art. 11 -Detenzione di animali

1. Il proprietario o detentore, a qualunque titolo, privato o associazione animalista che abbia in affido un animale o abbia accettato di occuparsene anche solo temporaneamente, è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua sistemazione, a fornirgli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici relativi alle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali secondo la specie, la razza, l'età, il sesso e il suo stato di salute, il tutto nel rispetto di tutte le norme dettate per la sua tutela ed il suo benessere.

In particolare deve:

- rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
- farlo visitare e curare da medici veterinari ogni qualvolta il suo stato di salute lo renda necessario assicurandogli le necessarie cure sanitarie prescritte;
- consentirgli un'adeguata e quotidiana possibilità di esercizio fisico;
- prendere ogni possibile precauzione consentita per impedirne la fuga;
- garantire la tutela di terzi da aggressioni;
- garantire spazi di custodia adeguati, tali da garantire condizioni igieniche idonee in relazione alla salute delle persone e degli animali stessi, dotati di idonea protezione dal sole e dagli agenti atmosferici e con spazio sufficiente a consentire una corretta deambulazione e stabulazione, garantendo un igienico smaltimento delle deiezioni;
- assicurare la regolare pulizia e igiene degli spazi di dimora;

- assicurare l'assenza di inconvenienti igienico-sanitari e l'osservanza della quiete pubblica, nel rispetto delle norme sanitarie vigenti e dei limiti della normale tollerabilità (ai sensi del Codice Civile e della normativa in materia);
 - garantire l'alternanza naturale del giorno e della notte, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e fine del trattamento;
 - custodirlo in modo che non danneggi o sporchi proprietà pubbliche e/o private;
 - impedire la proliferazione se non di fronte alla certezza di collocare idoneamente la cucciolata;
 - informarsi, anche tramite gli uffici preposti, sui metodi più opportuni per il contenimento delle nascite;
 - sterilizzare i felini che lascia vagare liberi sul territorio;
 - ottemperare alle eventuali prescrizioni della ASL competente per territorio, dell'Amministrazione e della Polizia.
2. È consentito detenere nelle abitazioni e nei luoghi privati e in qualsiasi insediamento, un numero di animali d'affezione non prestabilito ma che sia rispettoso dell'etologia degli stessi anche in relazione alle superfici disponibili per ciascuno
 3. È in ogni caso vietato possedere o detenere animali in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienico-sanitaria, odori sgradevoli o da recare pregiudizio agli animali stessi o alle persone e disturbo alla quiete pubblica.
 4. Qualora in una civile abitazione vi sia la presenza di un numero di cani superiore a cinque oppure di gatti superiore a dieci (con esclusione di cuccioli lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento e comunque mai superiore ai due mesi), per motivi di sanità, igiene e sicurezza pubblica, è obbligatoria l'autorizzazione del Sindaco su parere del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale.
 5. L'Amministrazione, su indicazione del competente Ufficio preposto, interverrà in caso di certificato sovrappollamento di animali nello spazio di abitazioni e/o luoghi privati, anche riconducibile al fenomeno c.d. di "animai hoarding", ovvero sia l'accaparramento e accumulo compulsivo di animali, tramite l'istituzione di un gruppo di intervento con le altre Istituzioni competenti quali servizi sociali, servizi veterinari delle ASL, CTU del Tribunale. Il gruppo sarà esteso, se necessario, ad altri soggetti (Autorità giudiziaria, Vigili del Fuoco, guardie zoofile ecc.) ciascuno per la propria competenza ai fini della tutela sia del benessere degli animali sia delle persone coinvolte. Il Sindaco, quale autorità sanitaria, potrà disporre con proprio provvedimento il sequestro degli animali e lo sgombero dei luoghi per il ripristino delle condizioni igieniche. Le operazioni di sgombero sia nel caso di animai hoarding sia durante gli interventi negli insediamenti abitativi abusivi nei quali sono detenuti animali, devono essere preventivamente comunicate e coordinate con l'Ufficio preposto.
 6. I terreni e le aree di proprietà privata nei quali sono presenti cani o altri animali devono essere delimitati da recinzioni costruite e mantenute in modo idoneo a evitare che gli animali ospitati possano scavalcarle e superarle ovvero oltrepassarle con la testa in modo tale da poter mordere o arrecare danno a persone o animali che si trovino dall'altra parte della recinzione. La presenza di animali deve essere indicata mediante idonea segnaletica, chiaramente leggibile e comprensibile.
 7. Nel caso di animali d'affezione destinati alla riproduzione, la stessa deve essere programmata nel rispetto delle caratteristiche fisiologiche e comportamentali dell'animale, in modo da non mettere a repentaglio la salute e il benessere della femmina gravida o nutrice e della progenie, e con l'obbligo di mantenere i cuccioli di cane e gatto insieme alla madre per le cure parentali sino ai 60 giorni di vita, salvo gravi motivazioni certificate da un medico veterinario, nonché di cederli solo previa identificazione ed iscrizione nell'anagrafe degli animali d'affezione.
 8. È fatto obbligo ai detentori di animali esotici detenuti in cattività di riprodurre per quanto possibile le condizioni climatiche, fisiche e ambientali dei luoghi di origine, e di non condurli o esporli in luoghi pubblici o aperti al pubblico, fermo restando il divieto di detenzione e riproduzione imposto dalle norme.

9. Ogni intervento di pulizia e/o di disinfezione e ogni intervento di tipo meccanico o strutturale volto ad impedire la nidificazione e lo stanziamento dei colombi o di altra avifauna urbana, dovrà essere effettuato evitando ogni possibile forma di maltrattamento degli animali.
10. Fino a quando non verrà reso obbligatorio per legge, attraverso un Piano Nazionale o Regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria, è consigliato identificare con microchip i gatti di proprietà, iscriverli all'anagrafe degli animali d'affezione e provvedere alla loro sterilizzazione qualora vengano lasciati vagare liberi.
11. Nel rispetto dei principi dell'art. 169 comma 6 del CdS, qualora sia necessario lasciare per pochi minuti un animale su di un autoveicolo in sosta, è obbligatorio disporre i finestrini in modo tale da permettere una opportuna ventilazione all'interno, evitando al tempo stesso che l'animale possa fuoriuscire con la testa o parte del muso e creare danni a terzi.
12. I detentori a qualsiasi titolo di animali, qualora accedano a marciapiedi, strade, aree pedonali, aree verdi, parchi, giardini e aree pubbliche o di uso pubblico in genere, devono provvedere alla raccolta immediata delle deiezioni dei loro animali ed essere muniti di idonea attrezzatura di raccolta e contenimento delle deiezioni. Queste andranno depositate, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, nei cestini portarifiuti o negli appositi contenitori. Questa norma non si applica a cani guida per non vedenti o accompagnatori di portatori di handicap.
13. I proprietari di cani e gatti che non siano più in grado di detenere e accudire i propri animali per gravi e documentate esigenze quali gravi malattie, misure di sicurezza detentiva, ricovero in comunità o lungodegenza, in caso di cessione temporanea e/o definitiva dell'animale ne devono fare richiesta all'Ufficio preposto. L'Ufficio, in collaborazione con l'Azienda ASL e dopo adeguata valutazione, può dare consenso al ricovero presso il canile/gattile rifugio e, qualora si tratti di cessione definitiva, darà disposizione per una nuova adozione. Il mantenimento e l'eventuale sterilizzazione, tranne nei casi di comprovata indigenza, sarà posto a carico del cedente fino all'eventuale adozione.
14. E' vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali pericolosi di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia.
15. E' vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta od inadatta, ovvero condurli in luoghi inadatti al loro benessere ed alla sicurezza altrui.

Art. 12 - Divieti e prescrizioni generali.

1. È vietato sottoporre gli animali a qualsiasi forma di maltrattamento o adottare nei loro confronti qualsiasi comportamento lesivo dal punto di vista fisico e/o psichico e in contrasto con le vigenti disposizioni di legge.
2. È vietato lasciare i cani liberi di vagare per strade e aree pubbliche o di uso pubblico del territorio. I proprietari/detentori di animali devono vigilare affinché gli stessi non disturbino, specialmente in orario notturno, la pubblica quiete o rappresentino pericolo per la pubblica incolumità, l'ordine e il decoro. Gli incaricati alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento, oltre ad elevare le relative sanzioni amministrative a carico dei proprietari/detentori, devono invitarli, a mezzo verbale, a porre gli animali stessi in condizione di non disturbare. L'Ufficio preposto provvederà, se del caso, a emettere opportuno provvedimento di prescrizione a ottemperare all'invito suddetto.
3. È vietato tenere gli animali in spazi angusti, con assente o limitata aria e luce naturale (cantine, interrati, box auto...), mantenerli in ambienti o temperature e umidità tali da nuocere alla loro salute, nonché all'esterno sprovvisti di cuccia o di idoneo riparo. La cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale, deve avere il tetto impermeabilizzato, deve essere chiusa su tre lati, alzata dal suolo e non posta in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
4. È vietato tenere animali in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione e di integrazione con il nucleo familiare e in ogni caso durante tale permanenza devono avere

adeguato riparo da sole, acqua e temperature inidonee, disporre di acqua di qualità e quantità adeguata. Devono essere inoltre adottati gli accorgimenti più opportuni volti ad evitare stitlicidi, lordure, esalazioni che rechino molestia ai passanti e al vicinato nonché pericoli per l'animale stesso. È altresì vietato isolarli in cortili, giardini, rimesse, box e cantine.

5. È vietato tenere animali in isolamento o privarli dei necessari contatti sociali intraspecifici e/o interspecifici tipici della loro specie.
6. È vietato detenere animali d'affezione in gabbia o in contenitori di qualunque materiale anche traforato, a eccezione dei casi di trasporto, di ricovero per cure, del periodo di svezzamento e di particolari prescrizioni medico veterinarie e a eccezione di uccelli, piccoli roditori, pesci, rettili e anfibi.
7. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica; è altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli, che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
8. È vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose.
9. È vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente e, in particolare, ai sensi dell'art. 544 quinquies del Codice Penale, utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
10. È vietato colorare in qualsiasi modo gli animali nonché sottoporli a marchiatura a fuoco o a piercing estetico.
11. È vietato trasportare animali in carrelli chiusi o in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Eventuali carrelli e rimorchi, oltre a dover essere in regola con il codice della strada, devono garantire: sufficiente circolazione d'aria, spazio per consentire all'animale la stazione eretta quadrupedale e la possibilità di sdraiarsi, misure di protezione da urti, intemperie e rilevanti escursioni termiche.
12. È vietato trasportare o porre animali nel baule dell'autovettura, anche se ferma, quando questo è separato o non è tutt'uno con l'abitacolo; il divieto vale anche se il portellone posteriore è parzialmente aperto o sono stati predisposti aeratori.
13. È vietato esporre gli animali, in luoghi chiusi e/o aperti al pubblico, a suoni, rumori o musiche a un volume tale da essere considerato nocivo.
14. È vietato esporre gli animali, a fini di tutela, agli effetti luminosi e rumorosi di petardi, botti e artifici pirotecnici di ogni genere. È comunque importante seguire le seguenti regole comportamentali, in caso di esplosione di petardi:
 - a. tenere gli animali il più lontano possibile dai festeggiamenti e dai luoghi in cui i petardi vengono esplosi;
 - b. non lasciare gli animali soli;
 - c. non tenere i cani legati alla catena perché potrebbero strangolarsi o, comunque, lesionarsi;
 - d. non lasciare gli animali in giardino, sul balcone e comunque all'aperto senza possibilità di riparo;
 - e. tenere gli animali in un luogo protetto e rassicurante e prendere tutte le precauzioni necessarie per scongiurare il pericolo di fuga;
 - f. durante le passeggiate tenere i cani sempre al guinzaglio, evitando anche di liberarli nelle aree per gli animali per evitare fughe dettate dalla paura; è fondamentale non portarli fuori nelle ore immediatamente precedenti la prevista esplosione, perché spesso gli scoppi iniziano con anticipo;
15. È vietato lasciare animali soli chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio, anche se all'ombra e con i vetri aperti, per un tempo superiore ai 10 minuti; è altresì vietato lasciare animali chiusi in

qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione al sole dal 01 maggio al 30 settembre di ogni anno.

16. È vietato mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta e il rigirarsi su sé stessi, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e fine del trattamento.
17. È vietato stabulare animali in box e/o locali con la pavimentazione in materiali sdruciolevoli. È altresì vietato stabulare animali in box e/o locali con la pavimentazione in rete, fatto salvo quanto previsto in merito dalle normative di settore vigenti; tale precetto non si applica a quelle gabbie che hanno una pavimentazione di almeno il 50% della superficie piena.
18. È vietato detenere gatti alla catena. È vietato lasciarli chiusi in gabbie o trasportini salvo per il trasporto, le operazioni di cattura e recupero da parte dei tutor delle colonie feline o per motivata disposizione scritta del medico veterinario che ha l'obbligo di indicare la data d'inizio e fine del trattamento.
19. È vietato, fatti salvi i casi specifici previsti per legge, mantenere animali esotici alla catena. È altresì vietato mantenere volatili esotici legati al trespolo se non per il tempo strettamente necessario al loro trasporto. È vietato non fornirli di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo; questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari vi dovrà essere una gabbia per soggetto.
20. E' vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata con dichiarazione di un medico veterinario. Tale dichiarazione in copia deve essere inviata all'Ufficio preposto del Comune e al Servizio Veterinario dell'ASL, con l'indicazione dei rivenditori dove si acquistano od ottengono a qualsiasi tipo gli animali per l'alimentazione.
21. È vietato l'allevamento o la detenzione di animali al fine di ottenere pellicce.
22. È vietata qualsiasi forma di mutilazione praticata su animali, fatti salvi straordinari interventi medico-veterinari, non di natura estetica, resi necessari da gravi condizioni di salute degli animali stessi. Le gravi condizioni di salute degli animali devono essere attestate per iscritto dal medico veterinario libero professionista o dei servizi sanitari pubblici che effettua l'operazione e copia di tale attestazione deve essere inviata al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio ai fini dei relativi controlli.
In particolare è vietato tagliare o modificare, per motivi estetici, code e orecchie di animali d'affezione, liberi e/o detenuti a qualunque titolo, operare la devocalizzazione, tagliare la prima falange del dito o asportare le unghie ai gatti ovvero praticare la onisetomia. È consentita l'apicectomia auricolare per il riconoscimento a vista dei gatti sterilizzati delle colonie feline da praticarsi secondo le regole previste dalle buone prassi veterinarie.
23. È vietato l'uso, la detenzione e la vendita di trappole mutilanti per catturare mammiferi, rettili, anfibi ed uccelli.
24. È vietato l'uso di macchine per il lavaggio o l'asciugatura di animali che non consentano all'animale una respirazione esterna alle macchine stesse.
25. È vietato cedere, vendere e affidare animali a chiunque possa fame uso o commercio per sperimentazioni, spettacoli e attività di intrattenimento per il pubblico non autorizzate.
26. È vietato cedere, vendere e affidare animali a soggetti minorenni.
27. E' vietato favorire o permettere la riproduzione non pianificata di animali, d'affezione e non, se non si è in grado di mantenere o gestire l'eventuale prole.
28. E' vietato sopprimere animali d'affezione in modo non eutanastico e senza preventiva anestesia. Tale intervento deve essere effettuato esclusivamente da un medico veterinario, ed esclusivamente per motivazioni sanitarie.
29. E' vietato catturare, uccidere e distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, ovvero porre in atto qualsiasi forma di maltrattamento.

30. E' vietato strappare o manomettere cartelli o comunicati della Civica Amministrazione contenenti prescrizioni sugli animali, è del pari vietato affiggerne con contenuti contrastanti con le prescrizioni del presente Regolamento e della legislazione vigente in materia.

Art. 13 - Cattura, detenzione e commercio di fauna sinantropa e selvatica.

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna sinantropa e selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi e delle normative sanitarie vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia e della pesca. In particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Insetti, Anfibi, Rettili e Farfalle, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.
2. La detenzione, seppur temporanea, di fauna selvatica va immediatamente segnalata al Settore Faunistico della Città Metropolitana, all'Ufficio Diritti Animali della Città Metropolitana e al Corpo Forestale dello Stato.
3. Il Sindaco, ai sensi del D.lgs. 267/2000, per la tutela della salute e dell'igiene pubblica e del decoro urbano, su conforme parere o su proposta del Servizio Veterinario dell'Azienda ASL, e in collaborazione con le Associazioni e gli Enti eventualmente interessati (p. es. Città Metropolitana) può disporre interventi sulle popolazioni degli animali sinantropi in libertà allo scopo di monitorare lo stato sanitario di dette popolazioni, controllarne le nascite e risolvere eventuali problemi igienico-sanitari da essi creati.
4. I pipistrelli sono considerati animali sinantropi, se ne promuovono la salvaguardia e quelle iniziative atte alla loro ripopolazione nella città, riconoscendone tra l'altro l'alto ruolo nella lotta biologica alle zanzare.
5. Al fine di salvaguardarne la salute, per tutelare gli aspetti igienico-sanitari e il decoro urbano, nonché per favorire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale, è fatto divieto, su tutto il territorio comunale, fatta eccezione che in aree appositamente deputate dall'Amministrazione con obbligo di successiva pulizia dei luoghi, di depositare o gettare alimenti ai colombi su qualsiasi area pubblica o privata, onde evitare il loro richiamo, la loro permanenza e la loro proliferazione incontrollata, salvo l'erogazione di prodotto antifecondativo, distribuito da personale autorizzato dalle autorità di competenza, in apposite aree individuate allo scopo;
6. E' fatto divieto a chiunque di distruggere i nidi di rondine, balestruccio e rondone. Deroghe sono ammesse in caso di restauri o ristrutturazioni solo al di fuori del periodo di nidificazione fissato convenzionalmente dal 15 marzo al 15 settembre di ogni anno. Le richieste di deroga dovranno essere presentate all'Ufficio preposto, comunicando la data prevista di inizio lavori e un recapito telefonico del richiedente. La mancata risposta di detto Ufficio, entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza di deroga, costituirà tacito assenso al rilascio della deroga stessa.

Art. 14 – Avvelenamenti e trappole

1. E' proibito a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, spargere, depositare o abbandonare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, *alimenti* contaminati da sostanze velenose, tossiche, nocive e/o irritanti (compresi vetri, plastiche, metalli) e *trappole* in luoghi ai quali possano accedere animali ed esseri umani; sono vietate altresì la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce.

2. Gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita di prodotti fitosanitari o sostanze velenose che possono essere usate per il confezionamento di esche e per il cui acquisto è necessario il possesso di apposito tesserino per la manipolazione di sostanze velenose, hanno l'obbligo di registrare le generalità degli acquirenti. Tali dati, che devono essere conservati per tre anni, devono essere trattati secondo la normativa in materia di privacy. I soggetti e le ditte che effettuano i trattamenti di derattizzazione e disinfestazione devono essere in possesso di certificazione attestante il possesso di specifica abilitazione.
3. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione devono essere eseguite da personale competente e con modalità e precauzioni tali da non nuocere in alcun modo alle persone e ad altre specie di animali diverse dai ratti e alle altre specie animali non bersaglio e devono essere pubblicizzate dalle stesse ditte tramite avvisi esposti nelle zone interessate, con almeno tre giorni lavorativi d'anticipo, salvo diverse disposizioni per motivi di sanità pubblica. Gli avvisi devono contenere l'indicazione di pericolo per la presenza del veleno, la durata del trattamento, l'indicazione delle sostanze utilizzate, l'eventuale antidoto, il numero del centro antiveleni nonché gli elementi identificativi del responsabile del trattamento. Al termine delle operazioni, il responsabile della ditta specializzata deve provvedere alla bonifica del sito mediante il ritiro delle esche non utilizzate e/o delle spoglie di ratti o di altri animali infestanti.
4. Le segnalazioni di avvelenamento o sospetto avvelenamento di animali e ritrovamento di esche devono essere fatte, tramite il medico veterinario, al Sindaco e al Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente.
5. I medici veterinari, liberi professionisti o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale che, sulla base di una sintomatologia di avvelenamento conclamata, emettono diagnosi di decesso e/o di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, causato da esche o bocconi avvelenati, sono tenuti a segnalare agli Uffici Comunali tutti i suddetti casi di cui vengano a conoscenza accaduti nell'ambito del territorio comunale. In detta segnalazione dovranno essere indicati, se possibile, il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati. Gli stessi sono tenuti, altresì, ad inviare all'Istituto Zooprofilattico campioni biologici degli animali deceduti e/o dell'esca rinvenuta al fine dell'identificazione del veleno o della sostanza che ha provocato l'avvelenamento, accompagnati da referto anamnestico utile a indirizzare la ricerca analitica. L'invio di carcasse di animali deceduti per avvelenamento e campioni biologici da essi prelevati, nonché di esche o bocconi sospetti di avvelenamento avviene per il tramite delle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio o delle imprese con esse convenzionate, ovvero, previa autorizzazione della ASL, direttamente da parte del proprietario dell'animale.
6. L'Amministrazione, a seguito delle segnalazioni di cui al comma 4, dà immediate disposizioni per l'apertura di un'indagine da effettuare da parte della Polizia Locale in collaborazione con le altre Autorità competenti.
7. L'Ufficio competente, entro 48 ore dall'esito delle prime indagini fisiche e/o necroscopiche che confermino o non escludano il sospetto dell'avvelenamento e/o di spargimento di sostanze velenose, con proprio provvedimento prescriverà le modalità di bonifica del luogo interessato, da segnalare con apposita cartellonistica per il periodo di tempo ritenuto necessario.
8. Nei casi di sospetto avvelenamento devono essere osservate le disposizioni dell'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 18.12.2008 ed eventuali successive normative specifiche.
9. Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività a essa collegate.

Art. 15 - Abbandono di animali.

1. È vietato, ai sensi dell'art. 727 del Codice Penale, abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico sia selvatico detenuto in cattività e/o appartenente alla fauna esotica, in qualunque parte del territorio, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. È fatta salva la liberazione da parte di apposito personale in ambienti adatti, di animali appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 16 - Segnalazioni per maltrattamenti e per animali d'affezione incidentati e/o feriti.

1. I maltrattamenti e/o malgoverno degli animali devono essere segnalati agli Organi di Polizia (Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardie forestali, Guardie zoofile).
2. Gli animali d'affezione feriti e/o malati rinvenuti sul territorio devono essere segnalati tempestivamente alla Polizia Municipale o ai Carabinieri o ad altre Forze dell'ordine per consentire l'intervento di pronto soccorso da parte del Comune.

Art. 17 - Attraversamento di animali, barriere antiattraversamento, cantieri, sottopassaggi e cartellonistica. Obbligo di soccorso.

1. A salvaguardia dell'incolumità pubblica e a tutela degli animali, nei punti delle sedi stradali di nuova costruzione o oggetto di rifacimento dove si rilevi un frequente attraversamento di animali, l'Amministrazione, sulla base della valutazione del rischio, individua gli accorgimenti necessari quali sottopassi, rallentatori del traffico e barriere fisse o mobili di antiattraversamento stradale, per impedire l'accesso degli animali sulla carreggiata. Gli Enti proprietari delle strade devono installare apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali con l'indicazione, mediante apposita figura stilizzata, della specie presente nel territorio interessata ai singoli attraversamenti, come previsto dal Codice della Strada.
2. Sui pannelli fonoassorbenti e sulle vetrate deve essere applicato un adeguato numero di sagome anticollisione ai fini della salvaguardia degli uccelli.
3. I soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro, di carattere pubblico o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone e aree interessate dalla presenza di animali selvatici, domestici o di colonie feline, devono prevedere, in fase di progettazione, un'adeguata collocazione temporanea e/o permanente per gli animali domestici e forme di tutela diretta per gli animali selvatici e dare comunicazione all'Ufficio preposto almeno 60 giorni prima dell'inizio previsto dei lavori. Nel caso di colonie feline lo stesso Ufficio verificherà l'idoneità del sito individuato per il trasferimento temporaneo e potrà intervenire con eventuali ulteriori accorgimenti per assicurare il benessere degli animali. La nuova collocazione, di norma, dovrà essere ubicata in una zona adiacente al sito di origine, salvo rischi per la salute e l'incolumità dei gatti, e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alla colonia felina interessata; dovrà essere altresì consentita alle Associazioni e ai tutor che si occupano della colonia, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare ed accudire gli animali.
4. Al termine dei lavori, gli animali, compatibilmente con le modifiche apportate dai lavori stessi, dovranno essere reimmessi nel territorio di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti. L'eventuale allontanamento in altro sito per motivi sanitari o di incolumità degli animali dovrà essere concordato con l'Ufficio preposto, sentito il Servizio Veterinario della ASL territorialmente competente.
5. Il soggetto che causi un incidente stradale da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ovvero il soggetto coinvolto nell'incidente da cui è derivato il ferimento, seppure senza responsabilità nel causarlo ha l'obbligo, ai sensi dell'art.189 comma 9 bis del D.Lgs.n.285/1992 (Codice della Strada), di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad

assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno, contattando tempestivamente la Polizia Municipale, la ASL ovvero ogni altro organo di Polizia Giudiziaria. Allo stesso obbligo soggiace chiunque rinvenga un animale ferito.

Art. 18 - Accesso negli esercizi pubblici, commerciali, nei locali e uffici pubblici, aperti al pubblico, sui mezzi di trasporto pubblico e nelle strutture sanitarie e socio-assistenziali.

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, e laddove una norma di legge non disponga diversamente, è consentito l'accesso ai cani e agli animali d'affezione di piccola taglia, salvo quelli selvatici, in tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico, in tutti gli esercizi pubblici e commerciali, nonché nei locali aperti al pubblico e su tutti i mezzi di trasporto pubblico e privato che svolgono un servizio pubblico, nel rispetto dei regolamenti interni dei gestori.
2. I cani guida per non vedenti o ipovedenti e di supporto alle persone con disabilità sono sempre ammessi in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico, sui mezzi di trasporto e negli esercizi commerciali.
3. Nessun animale deve essere lasciato incustodito.
4. Ai cani, accompagnati dal proprietario o dal detentore a qualsiasi titolo, è consentito il libero accesso di cui al comma 1, purché siano tenuti al guinzaglio e il detentore porti con sé idonea museruola da applicare in caso di necessità. Temporanei esoneri all'uso della museruola possono essere concessi per i cani in particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli addetti ai controlli. Tutti i cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari per evitare incidenti. Per i gatti e i piccoli animali d'affezione è obbligatorio il trasportino.
5. Il detentore a qualsiasi titolo deve aver cura che gli animali non sporchino o arrechino disturbo o danno alcuno e risponde, sia civilmente sia penalmente, di eventuali lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso.
6. Viene concessa la facoltà di non ammettere animali all'interno di quegli uffici ed esercizi che presentino documentata e motivata comunicazione all'Ufficio preposto. I suddetti esercizi devono esporre un apposito cartello ben visibile e devono comunque essere predisposte all'esterno del locale apposite aree dotate di ciotole con acqua e appositi ganci per custodire in sicurezza gli animali.
7. I cani accompagnati dal proprietario o dal detentore a qualsiasi titolo hanno libero accesso, nei modi consentiti dai commi 3 e 4 del presente Art., a tutti gli Uffici comunali.
8. Il Comune, nelle proprie strutture, consente la possibilità per i dipendenti di portare il proprio cane sul luogo di lavoro. La richiesta di autorizzazione a tale fine deve essere presentata al responsabile della sede di lavoro di appartenenza. Sarà cura del proprietario e del responsabile della struttura assicurare il rispetto delle condizioni stabilite con apposito atto amministrativo.
9. Il responsabile della struttura potrà rilasciare l'autorizzazione richiesta, sulla base dei seguenti criteri:
 - Tipologia del luogo di lavoro (ufficio a postazione singola o multipla);
 - Sottoscrizione di una dichiarazione di consenso informato alla presenza dell'animale, da parte di tutti i lavoratori che condividono un ufficio a postazione di lavoro multipla e nello stesso settore;
 - Rispetto dei requisiti sanitari, comportamentali e gestionali stabiliti con l'apposito atto amministrativo.

Il responsabile potrà sospendere o revocare l'autorizzazione qualora non sussistessero le condizioni previste.

10. Il Comune promuove la presenza sul territorio di taxi disponibili e attrezzati per il trasporto di cani e altri animali d'affezione, fermo restando il rispetto delle disposizioni pertinenti di cui al Codice della Strada.
11. Nel caso del trasporto pubblico su taxi, i conducenti hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica se prenotati, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia. È invece sempre ammesso il trasporto di gatti, cani e altri piccoli animali, se alloggiati in adeguato trasportino.
12. San Mauro Torinese, nell'ambito delle proprie competenze, incoraggia il mantenimento della relazione tra le persone e i propri animali d'affezione, a tal fine, promuove e incentiva l'accesso agli animali d'affezione, di cui al comma I del presente Art., nelle case di cura, nelle case di riposo e di riabilitazione e nelle residenze sanitarie assistite e, in generale, in tutte le strutture comunitarie, riconoscendo l'importanza terapeutica dell'animale. Gli animali dovranno essere condotti nel rispetto delle modalità di cui ai precedenti commi 3 e 4 e potranno essere accolti in luoghi che saranno appositamente individuati, previo nulla osta della Direzione di dette strutture e dell'ASL affinché le persone che, nella malattia e/o nella vecchiaia oppure nella necessità di usufruire di un servizio socio assistenziale, non intendano separarsi dal proprio animale d'affezione, possano mantenere tale rapporto. Potranno, inoltre, essere individuati luoghi in cui sia consentita, su richiesta degli ospiti e negli orari di visita previsti, l'accesso temporaneo alle strutture di cani, gatti o di altri animali coi quali gli ospiti stessi abbiano mantenuto un legame affettivo, fatta salva la sussistenza di comprovati motivi di ordine sanitario.
13. San Mauro Torinese promuove e incentiva l'accesso degli animali d'affezione nelle strutture di accoglienza turistica anche attraverso apposite convenzioni con gli operatori del settore.

Art.19. Accesso ai giardini pubblici, parchi, aree verdi.

1. Ai cani e agli altri animali d'affezione, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi giardini, parchi, aree verdi attrezzate. L'accesso è vietato in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto, come per le aree giochi per bambini.
2. Nessun animale deve essere lasciato incustodito.
3. Al fine di tutelarne il benessere è consentito attingere acqua dalle fontane pubbliche al fine di abbeverare gli animali domestici. Per ragioni di igiene, è, invece, vietato far abbeverare gli animali direttamente dall'erogatore.
4. Il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo è responsabile del controllo e della conduzione degli animali e risponde, sia civilmente sia penalmente, di eventuali lesioni a persone, animali e cose, provocate dall'animale stesso.
5. Non è consentito circolare a cavallo nei parchi, giardini, e in genere nelle aree verdi pubbliche, salvo espresse deroghe applicabili a luoghi specifici. Sono escluse dal divieto le Forze dell'ordine.

Art. 20 -Accattonaggio con animali.

1. E' fatto divieto, nella pratica dell'accattonaggio, di accompagnarsi con animali, utilizzarli, detenerli o comunque esibirli. Sono esclusi dal divieto gli animali della specie cane qualora si accerti che si

tratta di “compagni di vita” del mendicante che li detiene, ai quali sono garantite condizioni di vita e tutela in accordo al Regolamento. In assenza di documenti e microchip, il cane viene ricoverato presso il canile sanitario ed il detentore dovrà produrre i documenti di proprietà. Alla mancata esibizione dei documenti può conseguire la confisca dell'animale, nel rispetto della normativa vigente in materia, con l'intestazione dello stesso al Comune. E' altresì vietato l'accattonaggio con cuccioli di qualsiasi specie animale di età inferiore ai 180 giorni, femmine in lattazione e animali malati. Gli animali non possono comunque essere soggetti attivi dell'accattonaggio; Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sottoposti a sequestro e, decorsi 60 giorni, a confisca.

Art. 21 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.

1. È vietato esporre e/o offrire direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali vivi di qualsiasi specie in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna-park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, a scopo pubblicitario e in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento. La disposizione non si applica nei confronti delle associazioni di volontariato animalista, ambientalista e per la protezione degli animali operanti nel territorio nazionale o regolarmente iscritte al Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato, nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione preventivamente comunicate al competente Ufficio preposto.

Art. 22 - Regolamentazione di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.

1. Lo svolgimento di manifestazioni con partecipazione di animali, tra cui fiere, mostre, sfilate, esposizioni, concorsi e sagre necessita del parere favorevole del competente Ufficio preposto, previa acquisizione di nulla osta sanitario rilasciato dalla competente ASL. Per dette manifestazioni gli organizzatori dovranno fare richiesta con un preavviso di almeno 30 giorni lavorativi, all'Ufficio preposto e provvedere a nominare uno o più medici veterinari responsabili dell'assistenza zoiatrica presenti per tutta la durata della manifestazione; nella domanda dovranno essere specificate le modalità e condizioni di impiego degli animali, e dovrà essere fornito l'elenco dei soggetti presenti, completo di origine e identificativo individuale, ove previsto, con le generalità e recapiti dei proprietari di tutti gli animali. Ove necessario il competente Ufficio di San Mauro Torinese può richiedere ulteriori adempimenti per garantire il benessere degli animali (ad esempio la presenza di un'autoambulanza veterinaria). In ogni caso:
 - a. Gli animali esposti devono essere tenuti lontani dai visitatori per mezzo di barriere protettive, quali catenelle, cavalletti, staccionate, ecc., tali da impedire che il pubblico possa toccare indiscriminatamente sia l'esterno della gabbia sia gli animali stessi. Il titolare dell'autorizzazione si impegna a far rispettare, anche con l'apposizione di idonei cartelli informativi, il divieto, per tutti i visitatori, di alimentare gli animali e di arrecare loro disturbo.
 - b. Il titolare dell'autorizzazione garantisce la presenza, in orari prefissati, e la reperibilità, nelle altre ore, di un referente responsabile degli animali e la reperibilità di almeno un veterinario libero professionista, per tutto il periodo della manifestazione. I nominativi devono essere indicati nella relazione allegata all'istanza di autorizzazione e sono esposti in luogo visibile all'esterno della struttura. Qualunque variazione deve essere tempestivamente segnalata all'Ufficio preposto.

- c. E' vietato introdurre animali che non siano in buono stato di salute o siano in cura per patologie o non siano in regola con i piani vaccinali per malattie trasmissibili, pena l'allontanamento immediato dalla esposizione o manifestazione.
 - d. È vietata la liberazione, anche temporanea, di animali di qualsiasi specie in occasioni di feste, ricorrenze, ecc.
2. È sempre vietato l'attendamento nelle aree di riserva e in quelle protette, ai fini della tutela degli animali selvatici autoctoni.
3. È vietato l'impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico per esercizi commerciali, mostre e circhi, ed è vietato l'impiego di richiami vivi per qualunque scopo su tutto il territorio sanmaurese.
4. Il divieto di cui al comma 3 non si applica a:
 - a) fiere zootecniche;
 - b) manifestazioni di promozione o valorizzazione delle specie, organizzate e/o patrocinate da Associazioni o Enti;
 - c) manifestazioni, competizioni e corse ippiche svolte all'interno di strutture appositamente preposte e autorizzate;
 - d) raduni di cani accompagnati dai loro possessori, organizzati in luoghi aperti;
 - e) iniziative di particolare valore culturale, valutate dall'Ufficio preposto.
5. Il Comune di San Mauro disincentiva l'attendamento di circhi, spettacoli e mostre itineranti con, al seguito, animali selvatici. In ogni caso sarà necessario, da parte dei detentori, dimostrare la buona salute psico-fisica degli esemplari e la loro stabulazione rispettosa dell'habitat e delle esigenze motorie di ciascuna specie.
6. L'utilizzo di animali per riprese di cinema, televisione, pubblicità, deve essere preventivamente comunicato all'Ufficio preposto, con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data di effettuazione delle stesse, specificando specie, modalità, condizioni di impiego, provenienza degli animali. L'Ufficio preposto potrà stabilire di volta in volta in maniera specifica divieti e/o prescrizioni di tutela dei soggetti che si intendono impiegare. Gli autori dovranno assicurare la presenza di un medico veterinario regolarmente iscritto all'Albo professionale con competenze specifiche relative alle specie utilizzate.
7. Lo svolgimento di manifestazioni popolari pubbliche o aperte al pubblico con equidi o altri ungulati al di fuori dei percorsi e degli impianti autorizzati, nel rispetto della normativa vigente, è consentito solo previa acquisizione del nulla osta del servizio veterinario competente e parere favorevole dell'Ufficio preposto.

Art. 23 - Smarrimento, rinvenimento.

1. In caso di smarrimento di un animale il proprietario e/o detentore dovrà fare denuncia entro 48 ore al corpo di Polizia Locale di San Mauro Torinese o ad altro organo di Polizia Giudiziaria e al Servizio Veterinario dell' Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.
2. Chiunque rinvenga o avvisti animali vaganti, randagi o abbandonati è tenuto a comunicarlo prontamente alla Polizia Locale di San Mauro Torinese o, in sua assenza, al Comando Carabinieri o

ad altre Forze dell'Ordine, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 18/2004, che provvederà ad avvertire il Servizio competente per territorio per il recupero degli animali. Detti animali saranno restituiti al proprietario o possessore fatti salvi gli eventuali periodi di osservazione sanitaria.

3. Nel caso di recupero di animali feriti, riconducibili a un proprietario/detentore, le spese di recupero, eventuale mantenimento e soccorso sono a carico dello stesso proprietario/detentore.
4. I costi del servizio di recupero, accoglienza e mantenimento di animali di proprietà, vaganti o incidentati, rinvenuti nel territorio sanmaurese sono a carico del proprietario e vengono determinati annualmente con deliberazione di Giunta Comunale.
5. San Mauro Torinese favorisce, tramite l'Ufficio preposto e/o suoi delegati, il ritrovamento di animali smarriti mediante sistemi di divulgazione telematica su tutti i propri mezzi di comunicazione.
6. Gli animali di accertata proprietà (tatuati o microchippati) che non vengono riscattati dal proprietario entro i 30 giorni a far data dal ricevimento della notifica, saranno considerati liberi a tutti gli effetti e potranno essere dati in affidamento. Contestualmente, la Città di San Mauro Torinese segnalerà agli Enti competenti l'abbandono dell'animale per i provvedimenti di competenza.
7. Gli animali non tatuati o microchippati o non riscattati, previo espletamento dei controlli sanitari, saranno dati in affidamento a chi ne fa richiesta. L'affidamento è considerato provvisorio per 60 giorni, durante i quali l'animale rimane di proprietà della Città che potrà effettuare controlli sul benessere degli animali. Trascorso tale termine, l'affidatario provvederà a formalizzare l'adozione definitiva presso il Canile Municipale. In mancanza della formalizzazione provvederà d'ufficio la Civica Amministrazione.

Art. 24 - Adozione, affido temporaneo, sterilizzazione.

1. San Mauro Torinese organizza e promuove, anche in collaborazione con le associazioni di volontariato, campagne di sensibilizzazione per il possesso responsabile degli animali e l'applicazione di microchip e per incentivare le adozioni degli animali abbandonati e/o ospitati presso i canili/gattili e rifugi pubblici e le strutture private convenzionate.
2. San Mauro Torinese al fine d'incentivare le adozioni, in conformità alla normativa vigente, promuove e sostiene l'esercizio del volontariato all'interno dei canili e rifugi e delle strutture convenzionate. La presenza delle associazioni di volontariato nelle strutture dovrà avvenire secondo le modalità previste dall'Ufficio preposto.
3. La pratica della sterilizzazione di cani e gatti, che deve essere incentivata in ogni forma per gli animali di proprietà, è obbligatoria per i cani e gatti che transitano nel canile sanitario, nei rifugi pubblici e privati convenzionati con San Mauro Torinese, per i gatti delle colonie feline e per tutti i cani e gatti senza proprietario, recuperati e accuditi dalle associazioni di volontariato che collaborano con l'Amministrazione.
4. Gli animali non possono essere dati in adozione, o affido temporaneo, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro ai quali sia stato precedentemente confiscato un animale e a coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, o che abbiano patteggiato la pena per i reati in danno agli animali. La dichiarazione di possesso dei requisiti avverrà tramite verifiche da parte dell'Ufficio preposto e dalla Polizia Locale
5. I cani di razza potenzialmente aggressiva non possono essere dati in adozione, o affido temporaneo, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanne, anche non

passate in giudicato, o che abbiano patteggiato la pena per reati violenti. La dichiarazione di possesso dei requisiti avverrà tramite verifiche da parte dell'Ufficio preposto e dalla Polizia Locale.

Art. 25 - Allevamento, esposizione e cessione a qualsiasi titolo di animali.

1. I possessori e venditori di animali a scopo di commercio dovranno vendere gli animali rilasciando all'acquirente, certificato attestante il buono stato di salute dell'animale. Copia di tale certificato, dovrà essere conservato per almeno due anni dal soggetto che lo rilascia anche per gli eventuali controlli da effettuarsi da parte degli organi di vigilanza.
2. Il cane venduto o ceduto, se adulto, dovrà già essere tatuato, o identificato tramite microchip secondo i termini di legge, se cucciolo dovrà essere già microchippato.
3. All'atto della vendita e/o cessione dell'animale questa dovrà essere formalizzata secondo la normativa sull'Anagrafe Canina Regionale aggiornando i dati sul registro di carico e scarico.
4. Gli allevatori e venditori di animali dovranno tenere un registro di carico e scarico degli animali con indicazione dei nominativi degli acquirenti, da esibirsi alla Polizia Municipale, in caso di specifica richiesta.
5. È vietato vendere animali ai minori di anni 18.
6. È fatto divieto agli esercizi commerciali di vendita di animali d'affezione di esporre gli stessi nelle vetrine o all'esterno del punto vendita o, comunque, renderli visibili dall'esterno. San Mauro Torinese promuove, anche attraverso il proprio patrocinio morale, gli esercenti che in forma volontaria non espongono all'interno dell'esercizio commerciale animali e si indirizzano verso un commercio etico e rispettoso del benessere animale.
7. Gli animali detenuti all'interno dell'esercizio commerciale devono essere sempre riparati dal sole e in condizioni idonee di temperatura e aerazione, in spazi e giacigli confortevoli realizzati nel rispetto delle esigenze etologiche specie-specifiche, inoltre devono disporre di acqua e cibo di qualità e quantità sufficiente, in base alle specifiche esigenze. Il mantenimento degli animali all'interno dell'esercizio commerciale deve in ogni caso essere tale da evitare situazioni di stress o di sovraffollamento.
8. Non sono consentite le attività commerciali ambulanti, anche a posto fisso, o occasionali, che comportino la vendita diretta o indiretta di animali.
9. La vendita degli animali negli esercizi commerciali, in possesso delle regolari autorizzazioni previste, deve avvenire nel rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti.
10. La cessione a qualsiasi titolo di cani e gatti, salvo motivazioni sanitarie certificate per iscritto da un medico veterinario, può avvenire solo dopo i due mesi di vita, inoculazione del microchip e iscrizione nell'Anagrafe regionale degli animali d'affezione.
11. La vendita può avvenire soltanto in allevamenti ed esercizi commerciali autorizzati. Le attività di vendita degli animali e gli allevamenti, al fine d'incentivare il possesso responsabile degli animali, devono fornire ai nuovi proprietari degli animali d'affezione, schede informative riportanti le caratteristiche etologiche dell'animale e le esigenze specie specifiche.
12. È vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani nonché l'addestramento con lo scopo di svilupparne l'aggressività.

Art. 26 - Cessione di cani e gatti di proprietà.

1. La cessione di cani e gatti di proprietà deve avvenire in conformità alle disposizioni legislative vigenti. È vietata la cessione, tra privati, di animali a titolo oneroso, anche in forma di rimborso spese, salvo iscrizione dei riproduttori al libro genealogico. I privati che detengono riproduttori e/o fattrici devono comunicare le nascite di cucciolate all'Ufficio preposto e al Servizio Veterinario della ASL territorialmente competente.

2. San Mauro Torinese può autorizzare l'ingresso nei canili e rifugi di cani e gatti che non possano più essere accuditi dai proprietari per gravi e documentate situazioni. I cittadini residenti nel territorio sanmaurese che si trovano in tali situazioni, devono fare richiesta di cessione temporanea o definitiva all'Ufficio preposto che, valutate le motivazioni, darà consenso scritto al ricovero dell'animale presso il Canile Rifugio e, qualora si tratti di cessione definitiva, darà disposizione per una nuova adozione. Il mantenimento e la sterilizzazione, se non già effettuata, tranne nei casi di comprovata indigenza, saranno posti a carico del cedente. L'animale potrà essere avviato, per l'osservazione sanitaria preventiva, presso il Canile/Gattile Sanitario.

Art. 27 - Eutanasia di animali.

1. La soppressione con metodo eutanascico degli animali d'affezione è consentita esclusivamente se gravemente malati, non più curabili e con prognosi infausta certificata da un medico veterinario con la specificazione della diagnosi e della relativa prognosi. È, altresì, consentita per animali la cui comprovata pericolosità sia attestata da diagnosi comportamentale, da parte di una commissione medico veterinaria nella quale sia presente almeno un medico veterinario esperto in comportamento animale e da dichiarazione di "animale non recuperabile".
2. La soppressione degli animali detenuti nei canili e nei rifugi pubblici e privati convenzionati potrà avvenire previo consenso informato dell'Ufficio preposto, fatta eccezione per le situazioni di urgenza dettate dalla sofferenza dell'animale attestata da diagnosi medica; il certificato di morte con relativa diagnosi dovrà essere successivamente trasmesso all'Ufficio. L'eutanasia deve essere eseguita esclusivamente da un medico veterinario in base al protocollo internazionale che prevede l'anestesia profonda prima della somministrazione del farmaco eutanascico.
3. Gli animali ospitati nei canili e nei rifugi pubblici e privati convenzionati dichiarati da una commissione medico veterinaria non più curabili, ma in grado di condurre una vita dignitosa, in alternativa alla soppressione possono essere affidati alle associazioni che ne facciano richiesta e siano in grado di gestirli purché non vi sia accanimento terapeutico per gli stessi animali.

Art. 28 - Interventi assistiti con gli animali (IAA).

1. San Mauro Torinese promuove e incoraggia nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione, assistenza, educazione e rieducazione delle persone con l'impiego di animali; riconosce il valore e l'utilità in campo sociale della corretta relazione uomo-animale nonché la valenza terapeutica degli interventi assistiti con animali (IAA), in sinergia con le tradizionali terapie sanitarie. Gli IAA devono svolgersi nel rispetto dei principi e dei requisiti previsti dalle norme in materia.
2. Le attività che prevedono il coinvolgimento di animali esplicano i loro benefici mediante l'interazione interspecifica che deve essere correttamente gestita e indirizzata. La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a danno della salute e del benessere degli animali impiegati.
3. Le strutture e le équipes che operano nel campo degli IAA, nell'ambito del territorio sanmaurese, oltre a rispettare gli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia ed essere inserite negli appositi elenchi regionali, devono presentare annualmente specifica comunicazione all'Ufficio preposto.
4. La formazione dei professionisti e degli operatori di IAA deve essere conforme a quanto previsto dalle suddette Linee Guida.

5. Gli animali impiegati negli IAA svolgono un vero e proprio lavoro, pertanto il loro benessere va salvaguardato e monitorato sia durante le sedute di intervento sia nei periodi di inattività attraverso osservazioni etologiche e visite cliniche e comportamentali, nelle quali deve essere registrata qualsiasi alterazione fisica e comportamentale.
6. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malattia e/o malessere psicofisico sono esclusi dai programmi di IAA. Al termine della carriera lavorativa, o in caso di esclusione, per cause sanitarie o di qualunque altra natura, dall'attività e dai programmi di IAA, il proprietario degli animali deve garantire il loro corretto mantenimento e una dignitosa condizione di vita, assicurandogli cura, assistenza sanitaria e ogni altro bisogno essenziale.
7. E' comunque vietato il coinvolgimento di animali selvatici o esotici, di cuccioli di età inferiore a un anno, di animali anziani, di animali che abbiano un'anamnesi di abbandono o maltrattamento (salvo completamento del programma di recupero), di femmine in estro o in stato avanzato di gravidanza, di animali affetti da patologie, acute o croniche, problematiche mediche o comportamentali.

Art. 29 - Inumazione delle spoglie di animali.

1. Oltre alla cremazione degli animali d'affezione negli appositi impianti autorizzati, San Mauro Torinese, nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione vigente in materia, promuove la realizzazione di cimiteri per animali finalizzati a mantenere il legame affettivo con gli stessi.
2. È consentito ai proprietari, nel rispetto del Regolamento (CE) n.1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21.10.2009 e s.m.i., il sotterramento di propri animali da compagnia, previo consenso, in terreni privati destinati allo scopo, e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili agli umani ed agli animali, con autorizzazione del Servizio Veterinario della ASL competente per territorio.
3. L'Ufficio preposto rilascia il parere all'esercizio dell'attività di "cimitero per animali" previo nulla osta igienico-sanitario da parte della ASL territorialmente competente e acquisizione di ogni ulteriore autorizzazione o nulla osta prescritto dalle norme vigenti in materia edilizia, sanitaria, paesaggistica e/o ambientale.

Art. 30 - Destinazione e distribuzione di cibo per animali.

1. Le Associazioni animaliste regolarmente iscritte all'Albo regionale e i privati cittadini che gestiscono, senza fini di lucro, strutture di ricovero per animali d'affezione e le colonie feline possono ricevere da mense di amministrazioni pubbliche e aziende private e da esercizi commerciali, residui ed eccedenze derivanti dalla preparazione di qualsiasi tipo di alimento, cotto o crudo, non entrato nel circuito distributivo di somministrazione e generi alimentari non consumati, da destinare esclusivamente all'alimentazione degli animali da loro accuditi nel rispetto delle norme vigenti in materia.
2. San Mauro Torinese promuove e favorisce l'impiego per l'alimentazione degli animali ospitati nelle strutture rifugio e dei gatti delle colonie feline dei residui di eccedenze delle mense scolastiche comunali.

3. E' vietata la distribuzione di cibo agli animali selvatici in aree pubbliche fatta eccezione per aree preposte a tale funzione preventivamente autorizzate dall'Ufficio e dagli enti preposti e previa autorizzazione e verifica ASL.

Art. 31 - Associazioni animaliste e zoofile.

1. San Mauro Torinese promuove e sostiene lo sviluppo dell'associazionismo finalizzato alla tutela degli animali e collabora, anche attraverso Convenzioni e/o Accordi con le Associazioni ambientaliste e zoofile iscritte nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato della Regione Piemonte, nonché con Enti pubblici e privati operanti sul territorio nazionale il cui statuto preveda tra i propri obiettivi prioritari la tutela e il benessere degli animali e la promozione della corretta relazione uomo, animali e ambiente.
2. San Mauro Torinese, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, ai fini del benessere animale e della promozione delle adozioni incentiva e garantisce l'accesso delle Associazioni di volontariato animalista accreditate, nelle strutture pubbliche (canili, canili rifugio, oasi canine, gattili, oasi feline) e nelle strutture private convenzionate con l'Amministrazione.
3. San Mauro Torinese instaura rapporti stabili di consultazione con le Associazioni Animaliste operanti sul territorio sanmaurese.

TITOLO IV CANI

Art. 32 – Definizione

1. Al cane, considerato fra gli animali il più sociale e mentalmente dotato e raffinato, oltre alle normali e dovute necessità fisiologiche (quali: acqua, cibo, spazio ed altro) vengono riconosciute precise necessità che attengono nello specifico all'attività fisica quotidiana.

Art. 33 -Attività motoria e rapporti sociali

1. Chi tiene un cane dovrà consentirgli quotidianamente, secondo le caratteristiche del soggetto, l'opportuna attività motoria durante la quale potrà espletare i propri bisogni fisiologici. Si consigliano almeno tre uscite al giorno.

Art. 34 -Divieto di detenzione a catena, in recinti angusti o con collari non idonei

1. E' vietato detenere cani legati o a catena se non in casi di effettiva e particolare necessità e secondo quanto stabilito dal successivo comma 2.
2. Se indispensabile, l'uso della catena deve comunque essere assicurato all'animale il libero movimento con possibilità di raggiungere comodamente i contenitori dell'acqua, del cibo ed il riparo. La catena, munita di due moschettoni rotanti all'estremità, dovrà essere agganciata con un gancio scorrevole ad un cavo aereo posto ad altezza di almeno due metri da terra e la cui lunghezza sia di almeno cinque metri. La lunghezza della catena deve essere pari ad almeno due (2) volte l'altezza da terra del cavo aereo e comunque mai inferiore a cinque (5) metri. Ai cani detenuti a catena deve essere assicurata la possibilità di movimento libero per almeno 1 ora al giorno.
3. È vietato l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale; è altresì vietato l'uso di collari a strangolo e di museruole "stringi bocca", salvo necessità di utilizzo nei casi di adempimento di un dovere (per es. forze dell'ordine, soccorso) o per ragioni di sicurezza o tutela dell'incolumità pubblica, e in caso di speciali deroghe certificate dal medico

veterinario che ne attesti la necessità. Il certificato, in originale, deve prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l'animale.

4. Fatto salvo quanto già disciplinato dall'art.10, qualora il cane sia detenuto in spazio delimitato, esclusi i canili, questo deve avere una dimensione minima pari a quindici (15) metri quadrati per ogni capo di età superiore ai 180 giorni o comunque non inferiore alle misure stabilite per legge, qualora superiori al presente Regolamento.

Art. 35 -Aree e percorsi destinati ai cani

1. Nell'ambito dei giardini, parchi ed altre aree verdi o di uso pubblico sono individuati appositi spazi espressamente riservati alla sgambatura dei cani. La Civica Amministrazione provvede a realizzarli con uniforme distribuzione nel tessuto urbano e, ove possibile, provvedendo a suddividere gli spazi per cani di diverse taglie.
2. Tali spazi saranno dotati di apposita cartellonistica nonché delle opportune attrezzature. In tali spazi è consentito ai conduttori dei cani far correre e giocare liberamente gli animali, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali, o arrechino danni a cose.
3. I proprietari e/o detentori devono allontanarsi tempestivamente dall'area con il cane, qualora non riescano a controllarne il corretto comportamento.
4. Anche in tali spazi è obbligatorio rimuovere le deiezioni solide lasciando pulito lo spazio sporcato dagli animali.

Art. 36 -Accesso dei cani ai luoghi e giardini pubblici, parchi, aree verdi.

1. I cani che accedono alle aree pubbliche devono essere condotti esclusivamente da persone idonee a trattenerli efficacemente all'occorrenza.
2. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso al cimitero, purché tenuti al guinzaglio e con museruola al seguito.
3. I cani di proprietà circolanti nelle pubbliche vie o in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, compresi parchi, giardini e aree cimiteriali nonché nei luoghi condominiali comuni, sono condotti con guinzaglio di lunghezza non superiore a m 1.50 e in modo tale da permettere il controllo da parte del conduttore, per l'incolumità di terzi e dell'animale stesso. La museruola per i cani di media e grossa taglia, rigida o morbida, va sempre portata al seguito e applicata in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta motivata delle Autorità competenti. La museruola deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere.
4. I proprietari dei cani dichiarati a "rischio elevato di aggressività" in base alla valutazione comportamentale medico-veterinaria e iscritti nell'apposito elenco presso la ASL territorialmente competente, devono stipulare una specifica polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sempre sia il guinzaglio, sia la museruola al cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, nonché rispettare ogni altra prescrizione imposta dal Servizio Veterinario della ASL.
5. Temporanei esoneri all'obbligo della museruola sono consentiti ai cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari per prevenire incidenti.

Art.37 -Obbligo di raccolta delle deiezioni solide e di pulizia delle minzioni

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo e di depositarli nei contenitori per rifiuti solidi urbani.
2. L'obbligo di cui al presente Art. sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino, area verde, area cani, ecc.) dell'intero territorio comunale.
3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico devono essere muniti di sacchetti di plastica, con o senza paletta, per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali.
4. I proprietari e/o detentori devono, inoltre, essere in possesso contenitori d'acqua di idonea dimensione per effettuare prontamente il lavaggio delle minzioni su superfici non naturali (pavimentazioni, gradinate, pali, arredi urbani, muri pubblici e privati etc...) al fine di evitare imbrattamento e formazione di miasmi.
5. I proprietari e/o detentori devono, in ogni caso, fare il possibile per non fare urinare il proprio cane in luoghi dove l'imbrattamento crea disagio per i cittadini, come sugli arredi urbani (panchine, giochi, attrezzature sportive,...), nei pressi di entrate di case e negozi, muri pubblici e privati, nonché ruote e catene di sicurezza di moto scooter e biciclette. Qualora ciò avvenisse, vale quanto al comma 4.
6. Tale obbligo non opera rispetto alle seguenti categorie di persone: non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie.

Art. 38 -Detenzione dei cani da guardia

1. I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al pubblico.
2. Nei predetti luoghi o proprietà private deve comunque essere sempre esposto un cartello di avvertimento. Gli animali dovranno comunque essere custoditi secondo le modalità previste dalle norme vigenti e dal presente Regolamento.
3. Ai predetti cani dovrà essere assicurato un adeguato livello di socializzazione intraspecifica e cane-uomo e dovrà essere assicurato il benessere psico-fisico degli stessi in particolare scongiurando sindromi da abbandono.

Art. 39 - Interventi e studi volti a monitorare e prevenire comportamenti incivili o aggressivi da parte di cani.

1. Al fine di favorire le attività di carattere culturale e formativo aventi come finalità l'educazione a un corretto rapporto tra l'uomo e gli altri animali il Comune promuove, in collaborazione con le ASL e l'Ordine dei medici veterinari, appositi percorsi formativi per proprietari e futuri proprietari.
2. La Città di San Mauro Torinese promuove, in accordo con gli Enti competenti, attraverso il proprio Ufficio preposto:
 - il monitoraggio delle aggressioni avvenute sul territorio cittadino, anche avvalendosi dei dati in possesso degli Enti preposti;
 - la definizione di un protocollo per la valutazione, nel pieno rispetto del benessere psico-fisico del cane, del livello di aggressività dei cani coinvolti in episodi che abbiano comportato lesioni di rilevante entità nei confronti delle persone;
 - l'individuazione di un protocollo di rieducazione comportamentale che coinvolga obbligatoriamente anche il proprietario o detentore di cani morsicatori;
 - l'individuazione di idonei strumenti (quali pubblici registri, corsi obbligatori con rilascio di relativo attestato, ecc) finalizzati a responsabilizzare i detentori di cani appartenenti a categorie potenzialmente pericolose, che saranno definite da una Commissione Tecnico Scientifica, appositamente istituita, tenendo conto anche di quanto disposto dalla normativa vigente;
 - l'individuazione di programmi ed iniziative rivolti alla popolazione e finalizzati a prevenire le cause che generano l'aggressività canina, attraverso un positivo rapporto uomo-cane.

Art. 40 -Documenti da portare al seguito

1. Il possessore o detentore di un cane ha l'obbligo di conservare il documento comprovante l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina o certificato di avvenuto tatuaggio o di avvenuto inserimento di microchip.
2. Detti documenti dovranno essere esibiti su richiesta agli agenti delle forze dell'ordine, agli ispettori dell'A.S.L. Se non saranno esibiti alla richiesta, dovranno essere esibiti entro cinque (5) giorni all'organo controllore, che avrà cura di indicare termine, luogo e orari degli uffici. In caso di mancata esibizione del documento nei cinque (5) giorni verrà applicata la sanzione prevista.

TITOLO V GATTI

Art. 41 – Definizioni

1. "gatto libero": un felino domestico non di proprietà, che vive in condizioni di libertà in un'area, pubblica o privata, all'interno del territorio comunale.
2. "colonia felina": un gruppo di due o più gatti liberi, viventi abitualmente in un'area, pubblica o privata, all'interno del territorio comunale. La colonia felina si considera tale anche quando risulta costituita da un solo gatto a seguito della scomparsa degli altri soggetti che la componevano.
3. "habitat" di colonia felina: l'area territoriale, pubblica o privata, nella quale vive una colonia felina.
4. "oasi felina": struttura all'aperto, recintata, con possibilità di mantenere aperture per l'entrata e l'uscita dei gatti, destinata al ricovero di gatti non di proprietà che richiedono collocazione in ambiente controllato e protetto.
5. "censimento di una colonia felina": l'attività di identificazione e registrazione in Anagrafe regionale degli animali d'affezione dei soggetti che la compongono, effettuata dai competenti uffici, d'intesa con il Comune, unitamente alla annotazione delle indicazioni relative al numero dei gatti, all'area in cui si trovano e all'eventuale tutor che se ne occupa.
6. "tutor" di colonia felina: comunemente detto "gattara/o", è il soggetto referente, registrato in anagrafe, che, su base volontaria, si impegna a prendersi cura di una o più colonie, nutrendo e curando i gatti che ne fanno parte e garantendo la pulizia e l'igiene dei luoghi e la segnalazione di soggetti non sterilizzati.

Art. 42 -Colonie feline e gatti liberi

1. I gatti liberi e le colonie feline che vivono sul territorio comunale sono tutelati dalla Città. Nel caso di episodi di maltrattamento e/o uccisione il Comune di San Mauro Torinese procederà a sporgere denuncia ai sensi delle norme vigenti.
2. Le colonie feline ed i gatti liberi presenti sul territorio della Città di San Mauro Torinese non possono essere catturati, spostati od allontanati dall'habitat dove risiedono. Qualora gli uffici comunali preposti riscontrassero una situazione lesiva del benessere della colonia o di singoli gatti, il Dirigente, in accordo con il Servizio Veterinario, può, con un atto amministrativo motivato, predisporre lo spostamento della colonia.
3. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, ripari, cucce, ecc.). Deve essere comunque sempre consentita la presenza di contenitori per l'acqua.
4. E' vietato, inoltre, predisporre strumenti finalizzati ad impedire la libera circolazione dei felini all'interno del loro habitat o che possano costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno.
5. Nelle aree interessate dalla presenza di colonie feline o gatti liberi potranno essere disposte, dalla Civica Amministrazione o dagli affidatari degli animali, cucce per il riparo degli animali nonché

apposti cartelli informativi o segnaletici della presenza dei felini anche con l'indicazione della normativa a loro tutela.

6. Il Comune, qualora ne ravvisi l'opportunità, può individuare aree da destinare all'istituzione di oasi feline, ai sensi della normativa regionale in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo; provvede a garantirne i requisiti previsti e affida la loro gestione a un tutor o a un'associazione senza scopo di lucro.

Art. 43 -Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente e quanto stabilito dal precedente Art., le colonie feline ed i gatti liberi che vivono all'interno del territorio comunale sono censiti, con i mezzi più opportuni, dal Comune in collaborazione con l'A.S.L., le associazioni animaliste ed i singoli cittadini.
2. Finalità del Censimento è la mappatura delle colonie esistenti sia in aree pubbliche che private. In dette aree deve essere garantita la cura e l'alimentazione degli animali ivi stanziati.
3. L'elenco delle colonie è redatto e aggiornato dagli uffici preposti dall'Amministrazione Comunale ed è a disposizione dei cittadini secondo la normativa che regola l'accesso agli atti delle Pubbliche Amministrazioni.

Art. 44 -Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi

1. Il Comune di San Mauro Torinese, al fine di garantire il benessere e la cura della popolazione felina presente sul territorio comunale, riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattare e gattari, si adoperano volontariamente e gratuitamente per la cura ed il sostentamento dei felini. Agli stessi previa richiesta di affidamento di una colonia felina o di gatti liberi all'ufficio preposto, verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento. Il tesserino verrà ritirato od il suo utilizzo sospeso qualora il comportamento del soggetto sia in contrasto con la normativa vigente e con le disposizioni impartite dagli uffici comunali. Di ciascun affidamento verrà data comunicazione al Servizio Veterinario A.S.L. per un più agevole espletamento delle attività di vigilanza e controllo.
2. Alla/al gattara/o deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale. L'accesso ad aree private sarà disciplinato con un accordo fra le parti e, qualora necessario, con l'ausilio dell'Ufficio Comunale preposto che provvederà a concorrere alla regolamentazione della attività della/del gattara/o (orari, siti di alimentazione ecc.).

Art. 45 -Alimentazione dei gatti

1. Le/i gattare/i potranno, previa autorizzazione della Civica Amministrazione, rivolgersi alla mense, per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti. Altre forme di approvvigionamento alimentare potranno essere istituite a tale scopo.
2. Le/i gattare/i sono tenuti a rispettare le norme igieniche del suolo pubblico e privato relativamente allo spazio adibito ed utilizzato per l'alimentazione dei gatti, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia necessaria.

Art. 46 -Detenzione dei gatti di proprietà

1. E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine senza possibilità di uscita. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportini e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.
2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione e vagare liberamente sul territorio, è consigliabile che i proprietari o detentori provvedano alla sterilizzazione degli stessi.

Art. 47 – Sterilizzazione

1. Il Comune di San Mauro Torinese concorre, in base alla normativa vigente, alla sterilizzazione dei gatti liberi. Procede altresì alla sterilizzazione degli animali presenti presso le proprie strutture

ricettive e quelle convenzionate. La cattura dei felini potrà essere effettuata, previa autorizzazione dell'Ufficio preposto, sia dalle associazioni animaliste, sia dalle/dai gattare/i, sia da personale appositamente incaricato dalla Civica Amministrazione. Successivamente alla sterilizzazione i gatti liberi saranno rimessi nella colonia di appartenenza.

Art. 48 -Custodia gatti randagi

1. La Civica Amministrazione può stipulare convenzioni con Enti il cui statuto preveda precisi compiti di protezione degli animali: per il ricovero temporaneo dei gatti presso le loro strutture, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali ricoverati, per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati, per eventuali controlli sul benessere dei gatti ospitati presso strutture esterne ai gattili municipali.
2. Il Comune di San Mauro Torinese predispone, ove necessario, idonei ripari nei parchi, nei giardini e in altri spazi pubblici ove siano presenti colonie feline.

TITOLO VI ALTRE SPECIE ANIMALI

Art. 49 - Della popolazione di Columba livia varietà domestica e della Myocastor Coypus

1. Richiamato quanto già stabilito all'art.12 comma5 del presente Regolamento, negli edifici e nelle aree, pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni di colombe tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati, a cura dei proprietari, degli amministratori o di chiunque abbia la disponibilità di uno o più edifici, i seguenti interventi:
 - pulizia e disinfezione delle superfici necessari al ripristino delle condizioni igieniche;
 - interventi di tipo meccanico o strutturale a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione ed allo stanziamento dei colombe (dissuasori antistanziamento, occlusioni, reti di protezione, repellenti visivi, ecc.) di tipo non cruento, con particolare attenzione a davanzali, cornicioni e altre superfici che manifestino un insudiciamento con guano, in prossimità di luoghi di residenza e di consumazione o deposito di alimenti;
 - dopo aver accertato che non siano presenti nidiacei non ancora autosufficienti e in grado di volare e dopo una conveniente pulizia, a loro cura e spese, alla chiusura degli accessi ai luoghi di sosta e nidificazione dei colombe e successiva installazione di idonei dissuasori.
2. Al fine di contrastare la preoccupante ed anormale presenza di Myocastor coypus sul territorio del Comune di San Mauro Torinese, destinata ad aumentare stante la loro elevata capacità riproduttiva e considerati i danni di carattere agricolo, ambientale e di sicurezza idraulica, è fatto divieto di lasciare in zone raggiungibili dai roditori qualsiasi cibo a loro congeniale o di alimentare tali animali.

Art. 50 -Detenzione di volatili d'affezione ed animali acquatici

1. Si applicano anche ai volatili d'affezione ed agli animali acquatici, in quanto compatibili, le norme relative al benessere animale contenute nel presente Regolamento.
2. a coloro che detengono in cattività uccelli, a scopo di compagnia oppure per diletto, considerando l'ampia varietà di specie potenzialmente detenibili in cattività, è fatto obbligo, in primis, di documentarsi sulle esigenze di specie ed è fatto, altresì, obbligo di:
 - assicurare che le voliere abbiano dimensioni tali da consentire agevolmente il volo fra almeno due posatoi

- Le gabbie utilizzate dovranno assicurare le funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli animali ed avere la dimensione minima pari a (8) volte l'apertura alare della specie di maggiori dimensioni ivi detenuta o, comunque, non inferiore a quanto ulteriormente determinato da eventuale normativa in materia.
 - assicurare che le gabbie siano dotate di un numero sufficiente di mangiatoie e di abbeveratoi, al fine di evitare competizioni tra soggetti e che gli stessi siano sempre riforniti;
 - garantire la disponibilità di acqua o sabbia per la pulizia del piumaggio e, ove applicabile, cassette nido, o comunque se all'aperto un posatoio munito di riparo, per le specie che lo richiedono;
 - non tenere gli uccelli in condizioni di sovraffollamento;
 - non lasciare permanentemente all'aperto senza adeguata protezione da correnti d'aria, sole, eventuali predatori, o quant'altro possa interferire con il loro benessere, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;
 - non tenere volatili acquatici stabilmente in spazi privi di stagni o vasche idonee a consentirne la naturale permanenza in acqua;
 - non effettuare interventi sulle ali o sulla coda, che possano determinare una menomazione, se non per ragioni esclusivamente mediche e al fine di salvaguardare la salute dell'animale stesso; nel caso si renda necessaria, l'operazione deve essere effettuata da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione. Tale certificato deve essere conservato a cura del detentore dell'animale e deve seguire l'animale nel caso di cessione dello stesso;
 - non mantenere i volatili legati al trespolo o legati con catenelle o altro, con eccezione degli animali impiegati in attività di falconeria, tenuti da falconieri muniti di licenza, che, durante i mesi di attività venatoria, possono essere tenuti legati tramite "lunga" all'apposito posatoio.
3. In ogni caso è fatto obbligo prevedere un arricchimento ambientale in grado di stimolare i comportamenti naturali degli uccelli ed evitare stereotipie ed assicurare agli uccelli la presenza di uno o più compagni, salvo i casi di accertata incompatibilità intra o interspecifica.

Art. 51 -Detenzione di animali acquatici, rettili acquatici e anfibi

1. Ferme restando le prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali da affezione di cui al presente regolamento, a coloro che detengono in cattività, a titolo di affezione, pesci, anfibi e rettili a vita prevalentemente acquatica, considerando l'ampia varietà di specie potenzialmente presenti in cattività, è fatto obbligo in primis di documentarsi sulle esigenze di specie, ed è fatto altresì obbligo di:
 - non tenere animali in acquari di forma sferoidale;
 - garantire ai pesci un volume d'acqua sufficiente a consentire il loro movimento naturale. Per questo, e al fine di garantire acqua sufficientemente ossigenata, gli acquari devono avere le seguenti dimensioni minime: una capienza non inferiore a 30 litri; un'altezza (profondità) non inferiore alla lato della base più corto, aumentato del 50%; il lato della base più lungo pari almeno a 10 volte la misura della specie più lunga ospitata ed un volume d'acqua non inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ;
 - mantenere le specie di anfibi e rettili a vita prevalentemente acquatica in un terracquario, dotato di una parte emersa, facilmente raggiungibile dagli animali, e, ove necessario, di fonti

riscaldanti, e con dimensioni non inferiori a cm 60 x 40 x 50 e comunque in relazione alle dimensioni dell'animale e alle sue esigenze ecologiche, fisiologiche ed etologiche;

- assicurare il ricambio, la depurazione, l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate;
- assicurare negli acquari e terracquari un ambiente che ricrei il più possibile quello naturale di origine della specie, compresa la presenza di rifugi;
- assicurare che l'ambiente nei terracquari offra condizioni di umidità e ventilazione idonee alle esigenze delle specie ospitate; in particolare, per le specie anfibie, deve essere mantenuta una percentuale di umidità dell'aria conforme a quella dell'ambiente naturale di origine delle specie stesse, per evitarne la disidratazione.
- assicurare agli animali un numero di ore giornaliere di luce e di buio, che riproduca al meglio possibile il fotoperiodo naturale, e condizioni di temperatura comprese entro un intervallo simile a quello presente nell'ambiente naturale di origine delle specie;
- assicurare che le specie sociali siano tenute in gruppi composti di un numero di esemplari adeguato alla specie, e comunque non inferiore a tre esemplari compatibili, nel rispetto della loro etologia;
- evitare condizioni di sovraffollamento e la convivenza di esemplari appartenenti a specie di cui è nota l'inclinazione a manifestare competizione e/o aggressività interspecifica.
- Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano al trasporto e o al ricovero di animali per esigenze sanitarie.

Art. 52 -Prescrizioni per la tutela del benessere dei rettili (specie terricole), in cattività

1. Ferme restando le prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali da affezione di cui al presente Regolamento, considerando l'ampia varietà di specie potenzialmente presenti in cattività, a coloro che detengono in cattività rettili per affezione è fatto obbligo. in primis. di documentarsi sulle esigenze di specie, ed è fatto altresì obbligo di:
 - detenere i rettili in terrari sufficientemente ampi da garantire agli animali adeguate possibilità di movimento, e comunque di dimensioni minime non inferiori a cm 60 x 40 x h.50. Ai rettili, devono essere garantite al minimo una superficie di 100 cm² per ogni cm di lunghezza dell'animale, per sauri (lucertole, iguane, ecc.) e cheloni (tartarughe e testuggini), e di 60 cm² per ogni cm di lunghezza dell'animale per gli ofidi (serpenti).
 - assicurare un ambiente che ricrei il più possibile quello naturale di origine della specie, compresa la presenza di rifugi;
 - assicurare che, nel terrario, l'ambiente offra condizioni di temperatura, ventilazione e umidità conformi a quelle dell'ambiente naturale di origine delle specie, e ove necessario, la presenza di acqua;
 - assicurare agli animali un numero di ore giornaliere di luce e di buio, che riproduca al meglio possibile il fotoperiodo dell'ambiente naturale di origine delle specie;

- evitare condizioni di sovraffollamento e la convivenza con altri esemplari con cui possa manifestare competizione e/o aggressività intra o inter specifica.

Art. 53 -Detenzione di animali “da cortile”

1. Si intendono per “animali da cortile” quegli animali di piccola taglia che offrono sostentamento per l’uomo o che sono allevati a scopo ornamentale, quali:
 - i galli e le galline;
 - le faraone;
 - le oche;
 - le anatre;
 - i tacchini;
 - i pavoni;
 - i conigli.
2. La loro detenzione e allevamento sono sempre ammesse al di fuori del centro abitato nel rispetto delle vigenti normative;
3. In centro abitato è ammessa la detenzione di un massimo di tre (5) esemplari della stessa specie o di specie diverse, fatta eccezione per i galli che dovranno essere tenuti in esemplare unico. E’, comunque, fatto divieto di arrecare disturbo alla quiete pubblica a seguito di emissione di versi ad alto volume o in orari notturni.
4. Le aree e le eventuali gabbie ad essi dedicate dovranno essere di dimensioni idonee ad una esistenza dignitosa che permetta il movimento più appropriato per ciascuna specie. Le stesse dovranno essere pulite regolarmente con rimozione costante degli escrementi e del piumaggio/peli. Particolare attenzione alla igiene dovrà essere prestata nel caso di detenzione in area urbana in cui la pulizia delle aree dovrà essere garantita quotidianamente.
5. I recinti e le gabbie dovranno garantire il loro corretto contenimento e la sicurezza degli animali da pericoli esterni.
6. I proprietari dovranno garantire il buono stato di salute dei propri animali, provvedendo ad eventuali cure e controlli veterinari, ed una esistenza dignitosa.

Art. 54- Prescrizioni per la tutela del benessere degli Equidi

1. Ferme restando le prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali da affezione di cui al presente regolamento a coloro che detengono equidi è fatto obbligo di:
 - garantire un riparo dal sole e dalle avverse condizioni climatiche;
 - garantire che le dimensioni del box consentano all’animale di girarsi e sdraiarsi con facilità;
 - garantire che la lettiera nei box sia atossica, assorbente, non polverosa e in quantità sufficiente, sia pulita o cambiata quotidianamente;

- garantire il nutrimento in relazione alla tipologia, età, condizioni fisiche e di lavoro degli animali; e. garantire la possibilità agli equidi scuderizzati di compiere attività motoria fuori dal box giornalmente;
- consentire agli animali di avere contatti visivi, olfattivi e, se del caso, anche tattili con i propri simili, in condizioni di sicurezza;
- mantenere gli equidi in poste o legati, sia all'interno dei box sia all'aperto, esclusivamente per il tempo necessario alle operazioni di strigliatura e per gli interventi di mascalcia;
- non sottoporre gli equidi a procedure che possano causare sofferenze non necessarie e trattare in modo appropriato il dolore. In particolare è vietata la marcatura a fuoco, così come l'uso di sostanze che causino ipersensibilizzazione degli arti;
- non sottoporre gli equidi ad attività (addestramento, lavoro, competizioni, ecc.) che causino fatica eccessiva, ovvero siano incompatibili con le loro capacità fisiche o caratteristiche comportamentali;
- non sottoporre gli equidi ad attività o situazioni che causino paura o stress non necessari;
- garantire un buon rapporto uomo-animale attraverso interazioni calme, rispettose e coerenti.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

APPARATO SANZIONATORIO

Art. 55– Sanzioni

2. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione del presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, da un minimo di 25 Euro ad un massimo di 500 Euro, ad eccezione di quanto previsto al successivo art. 55.

Art. 56 -Definizione delle sanzioni

1. Si applica la sanzione da un minimo di 50 Euro a un massimo di 350 Euro per la violazione dei seguenti articoli del presente Regolamento: artt. 10 – 11 – 18 – 33 – 35 – 36 - 37;
2. Si applica la sanzione da un minimo di 100 Euro ad un massimo di 500 Euro per la violazione dei seguenti articoli: artt. 19 – 20 – 21 – 41 -;
3. Con separata deliberazione Giunta, adottata ai sensi dell'Art. 16, comma 2 della legge 24 novembre 1981, n.689, potranno essere determinate le violazioni e le somme per cui è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Art. 57 - Sanzioni amministrative accessorie e misure cautelari.

4. In costanza di accertamento di taluna delle violazioni previste dal presente Regolamento, gli organi di vigilanza procedono al sequestro ai fini della confisca degli animali e dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nel rispetto e con i limiti di cui agli articoli 13 e 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Gli animali oggetto di provvedimento di sequestro vengono affidati in custodia ad una struttura di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge e previa convenzione con l'Amministrazione, oppure

possono essere dati in affidamento temporaneo alle associazioni e a privati cittadini che ne facciano richiesta e diano garanzie di buona gestione dell'animale.

6. L'affidamento dell'animale a taluno dei soggetti o associazioni di cui al comma 2 è in ogni caso subordinato al parere scritto favorevole rilasciato dal Corpo di Polizia Municipale, atteso l'obbligo di legge, in capo al Comune, del mantenimento degli animali in caso di confisca.
7. Dopo l'intervenuta inoppugnabilità del provvedimento di confisca, gli animali vengono assegnati in adozione a chiunque ne faccia richiesta e garantisca, in maniera documentata, il benessere dell'animale.
8. La violazione compiuta nell'esercizio di un'attività di allevamento, trasporto, addestramento e simili, di programmi di Interventi assistiti con gli animali (IAA) o di attività commerciale, subordinata al rilascio di un'autorizzazione, licenza o altro atto di consenso comunque denominato, comporta l'applicazione della misura cautelare della sospensione del titolo abilitativo, fino a che non venga rimossa l'inadempienza, qualora si tratti di titolo abilitativo rilasciato dalla amministrazione. Il provvedimento è adottato dal Dirigente del settore.
9. Qualora, successivamente all'applicazione della misura cautelare della sospensione dell'attività di cui al comma precedente, si accerti la reiterazione della medesima violazione, a prescindere dal pagamento in misura ridotta, ovvero la permanenza della stessa violazione per un periodo superiore a giorni 30, si applica la sanzione accessoria della revoca del titolo abilitativo, qualora si tratti di titolo abilitativo rilasciato dalla Amministrazione

Art. 58 - Procedimento di applicazione delle sanzioni accessorie e delle misure cautelari di cui all'Art. 56.

1. Il dirigente del Settore è competente in relazione alle opposizioni avverso al sequestro, di cui all'Art. 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. La sanzione accessoria della confisca all'Art. 56 è adottata dal dirigente del Settore.
3. La sanzione accessoria della revoca del titolo abilitativo di cui all'Art. 56, comma 5, del presente Regolamento è adottata dal dirigente del Settore, con il provvedimento adeguato alla specifica natura del titolo abilitativo posseduto ed ancorché lo stesso titolo sia stato rilasciato o ricevuto da altro ufficio del Comune di San Mauro.
4. La misura cautelare della sospensione del titolo abilitativo di cui all'Art. 56, comma 5 del presente Regolamento è adottata dal dirigente del Settore, con il provvedimento adeguato alla specifica del titolo abilitativo posseduto ed ancorché lo stesso titolo sia stato rilasciato o ricevuto da altro ufficio del Comune di San Mauro. Nel caso in cui il titolo sia stato rilasciato da altra autorità, il Settore competente provvederà a trasmettere ad essa specifico rapporto informativo per le conseguenti azioni.
5. Per l'applicazione delle misure cautelari si seguono i principi generali contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 59 - Comunicazioni.

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni a disposizioni del presente Regolamento sono applicate con ordinanza-ingiunzione adottata ai sensi dell'Art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 dal dirigente del Settore.
2. La misura della sanzione irrogata è stabilita anche in relazione al numero di animali coinvolti nelle violazioni.
3. A tal fine gli organi di appartenenza del verbalizzante provvedono a trasmettere a tale Settore il rapporto di cui all'Art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Fermo restando l'obbligo di cui sopra, in ogni caso di accertamento di violazioni a leggi regionali, nazionali o al presente Regolamento, l'ente di appartenenza dell'agente verbalizzante trasmette rapporto informativo recante la descrizione della violazione accertata e copia del verbale di

accertamento della violazione rilevata al Settore competente entro 15 giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale stesso.

Art. 60 – Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, il personale del Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente e agli altri Organi di Polizia del territorio e anche, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del C.P.P., alle guardie particolari giurate delle Associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, nonché alle G.E.V. -Guardie Ecologiche Volontarie, previste dalla Legge Regionale. Inoltre in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza possono vigilare anche altri soggetti, ove previsto dalla Legge o da specifiche convenzioni con la Città.

Art. 61 – Esercizio del diritto di difesa

1. Avverso ai provvedimenti sanzionatori adottati in conformità alle disposizioni contenute negli art. 44-45 è ammessa tutela giurisdizionale innanzi al Giudice ordinario con le modalità di cui al Dlgs 150/2011.
2. Avverso le misure cautelari adottate in conformità alle disposizioni contenute nell'art. è ammessa tutela giurisdizionale innanzi al giudice amministrativo.

Art. 62 -Incompatibilità ed abrogazione di norme

1. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme, con esso incompatibili od in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti, provvedimenti e disposizioni comunali.

Art. 63 -Norme transitorie

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio della Città.

INDICE

TITOLO I - I PRINCIPI

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Principi e finalità

Art. 3 - Fonti normative

Art. 4 - Competenze del Sindaco

Art. 5 – Consulta animalista

Art. 6 - Diritti degli animali

TITOLO II DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 7 -Definizioni

Art. 8 - Ambito di applicazione

Art. 9 - Esclusioni.

TITOLO III DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 10 – Strutture preposte alla tutela degli animali

Art. 11 -Detenzione di animali

Art. 12 - Divieti e prescrizioni generali.

Art. 13 - Cattura, detenzione e commercio di fauna sinantropa e selvatica.

Art. 14 – Avvelenamenti e trappole

Art. 15 - Abbandono di animali.

Art. 16 - Segnalazioni per maltrattamenti e per animali d'affezione incidentati e/o feriti.

Art. 17 - Attraversamento di animali, barriere antiattraversamento, cantieri, sottopassaggi e cartellonistica.
Obbligo di soccorso.

Art. 18 - Accesso negli esercizi pubblici, commerciali, nei locali e uffici pubblici, aperti al pubblico, sui mezzi di trasporto pubblico e nelle strutture sanitarie e socio-assistenziali.

Art.19 - Accesso ai giardini pubblici, parchi, aree verdi.

Art. 20 - Accattonaggio con animali.

Art. 21 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.

Art. 22 - Regolamentazione di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.

Art. 23 - Smarrimento, rinvenimento.

Art. 24 - Adozione, affido temporaneo, sterilizzazione.

Art. 25 - Allevamento, esposizione e cessione a qualsiasi titolo di animali.

Art. 26 - Cessione di cani e gatti di proprietà.

Art. 27 - Eutanasia di animali.

Art. 28 - Interventi assistiti con gli animali (IAA).

Art. 29 - Inumazione delle spoglie di animali.

Art. 30 - Destinazione e distribuzione di cibo per animali.

Art. 31 - Associazioni animaliste e zoofile.

TITOLO IV CANI

Art. 32 – Definizione

Art. 33 - Attività motoria e rapporti sociali

Art. 34 - Divieto di detenzione a catena, in recinti angusti o con collari non idonei

Art. 35 - Aree e percorsi destinati ai cani

Art. 36 - Accesso dei cani ai luoghi e giardini pubblici, parchi, aree verdi.

Art. 37 - Obbligo di raccolta delle deiezioni solide e di pulizia delle minzioni

Art. 38 - Detenzione dei cani da guardia

Art. 39 - Interventi e studi volti a monitorare e prevenire comportamenti incivili o aggressivi da parte di cani.

Art. 40 - Documenti da portare al seguito

TITOLO V GATTI

Art. 41 – Definizioni

Art. 42 -Colonie feline e gatti liberi

Art. 43 -Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio

Art. 44 -Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi

Art. 45 -Alimentazione dei gatti

Art. 46 -Detenzione dei gatti di proprietà

Art. 47 - Sterilizzazione

Art. 48 - Custodia gatti randagi

TITOLO VI ALTRE SPECIE ANIMALI

Art. 49 - Della popolazione di Columba livia varietà domestica e della Myocastor Coypus

Art. 50 - Detenzione di volatili d'affezione ed animali acquatici

Art. 51 - Detenzione di animali acquatici, rettili acquatici e anfibi

Art. 52 - Prescrizioni per la tutela del benessere dei rettili (specie terricole), in cattività

Art. 53 - Detenzione di animali "da cortile"

Art. 54 -Prescrizioni per la tutela del benessere degli Equidi

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

APPARATO SANZIONATORIO

Art. 55 - Sanzioni

Art. 56 - Definizione delle sanzioni

Art. 57 - Sanzioni amministrative accessorie e misure cautelari.

Art. 58 - Procedimento di applicazione delle sanzioni accessorie e delle misure cautelari di cui all'Art. 56.

Art. 59 - Comunicazioni.

Art. 60 - Vigilanza

Art. 61 - Esercizio del diritto di difesa

Art. 62 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

Art. 63 - Norme transitorie